



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
DEL CORPO NAZIONALE VV.F.*

LORO SEDI

OGGETTO: Schemi di decreti ministeriali da adottare per assunzioni straordinarie del personale volontario dei vigili del fuoco.

Si trasmettono, per opportuna informazione, lo schema di decreto previsto dall'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per assunzioni straordinarie del personale volontario dei vigili del fuoco e lo schema di decreto previsto dall'articolo 19-bis del decreto-legge legge 9 febbraio 2017, n. 8, per l'assunzione delle unità cinofile del personale volontario dei vigili del fuoco, pervenuti dall'Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari.

IL CAPO UFFICIO DI STAFF

Lanza Bucceti



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e successive modificazioni;

VISTA la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante “Modifiche dell’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO l’articolo 1, commi 287 e 289, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che prevedono, rispettivamente, l’assunzione straordinaria, nell’arco di un quinquennio a decorrere dal 2018, di un contingente di personale del ruolo iniziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché l’incremento di 300 unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco;

VISTO l’articolo 1, comma 295, della richiamata legge n. 205 del 2017, che riserva, nel limite massimo del trenta per cento, le predette assunzioni al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e deroga il limite di età previsto per l’assunzione del medesimo personale volontario;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, recante il “Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il “Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche;



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, concernente il "Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

CONSIDERATO che il citato articolo 1, comma 295, della richiamata legge n. 205 del 2017 prevede che con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri di verifica dell'idoneità psico-fisica, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione;

RAVVISATA, inoltre, l'esigenza di individuare le modalità di espletamento della procedura selettiva anche ai fini della formazione della graduatoria di merito

DECRETA

Art. 1

Requisiti per l'accesso

1. L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, nei limiti e per le finalità di cui all'articolo 1, commi 287, 289 e 295 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, avviene mediante procedura speciale di reclutamento a domanda, riservata al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che abbia maturato entro il 1 gennaio 2018 i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017 e che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo.
2. Resta fermo il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente. Non è ammesso alla procedura speciale di reclutamento il personale volontario che abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dai richiami, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 2

Modalità di espletamento della procedura selettiva

1. La procedura prevede la valutazione dei titoli e l'accertamento dell'idoneità motoria.
2. I titoli che danno luogo ad attribuzione di punteggio sono:
 - a) i giorni di servizio. A ciascun giorno di servizio prestato in una delle qualifiche del personale volontario sono attribuiti punti 0,01. Non concorrono al computo dei giorni di servizio quelli relativi al corso di formazione iniziale di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76. Nella quantificazione dei



Il Ministro dell'Interno

giorni di servizio previsti dall'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai fini del presente articolo, sono computati i giorni di servizio prestati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal personale il cui rapporto di impiego sia cessato nell'ultimo quinquennio per cause diverse da quelle indicate dagli articoli 136 e 139 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217. I giorni di servizio devono essere attestati dal Comando dei vigili del fuoco presso il quale sono stati effettuati;

b) le patenti di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Nel medesimo allegato sono indicati i punti da attribuire in funzione delle diverse tipologie di patenti ivi indicate entro un massimo di punti 1. I punteggi delle patenti non sono fra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato.

3. I titoli di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2018.

Art. 3

Commissione esaminatrice

1. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, è nominata una commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli nonché per l'accertamento dell'idoneità motoria.

2. La Commissione è presieduta da un dirigente di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da un numero di componenti, non inferiore a tre, in servizio nel Dipartimento e appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale e alla carriera prefettizia.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, non inferiore a quello dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo contabili, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con la qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento.

4. Per ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, è prevista la nomina dei relativi supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima.

Art. 4

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

1. La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito in base all'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati nella valutazione dei titoli.

2. Sulla base di tale graduatoria l'amministrazione redige la graduatoria finale, che è approvata con decreto del Capo del Dipartimento, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.



Il Ministro dell'Interno

3. Qualora, durante il periodo di validità della graduatoria, si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti, l'assunzione degli altri candidati è subordinata, comunque, all'accertamento dell'idoneità motoria e dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto.

Art. 5

Accertamento dell'idoneità motoria

1. Secondo l'ordine della graduatoria finale, i candidati sono, per ciascuna delle annualità previste dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, convocati per l'accertamento dell'idoneità motoria da parte della Commissione esaminatrice. Per le annualità successive alla prima la Commissione esaminatrice è nominata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3.

2. La prova motoria è diretta ad accertare l'efficienza fisica per l'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi. La prova mira a valutare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticità. La tipologia della prova e le relative modalità di esecuzione sono specificate nel bando di concorso.

3. I candidati si presentano all'accertamento dell'idoneità motoria muniti di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente a 45 giorni dall'effettuazione dell'accertamento. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato al suddetto accertamento e la conseguente esclusione dalla procedura speciale di reclutamento.

5. Il mancato superamento della prova motoria comporta l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento.

Art. 6

Accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali

1. I candidati risultati idonei all'accertamento di cui all'articolo 5 sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n. 163.

2. A tal fine i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio anche di tipo tossicologico, nonché ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. E' facoltà dell'amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.



Il Ministro dell'Interno

3. I giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n. 163, comportano l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento.

4. Nei confronti dei candidati che, in sede di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale, sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, tali da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la Commissione fissa il termine entro il quale sottoporrà detti candidati al previsto accertamento sanitario, per verificare la sussistenza dell'idoneità fisica.

5. Al fine di completare le procedure selettive entro i termini previsti per le assunzioni per ciascuna annualità, qualora nel giorno fissato per l'accertamento dell'idoneità motoria o per l'accertamento dei requisiti psico-fisico ed attitudinali il candidato risulti assente giustificato, si procederà, per l'annualità in corso, allo scorrimento della graduatoria, fermo restando il diritto del medesimo alla riconvocazione alle procedure di reclutamento per le successive annualità.

Art. 7

Corso di formazione

1. Il corso di formazione, della durata di sette mesi esclusivamente per le finalità del presente decreto, si articola in due fasi: la prima della durata di sei mesi, la seconda, di applicazione pratica, della durata di un mese e si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, il corso può svolgersi anche presso altre sedi.

2. Il corso, che ha carattere residenziale, è finalizzato allo sviluppo di competenze di ruolo e all'acquisizione di tecniche operative basilari per il soccorso tecnico urgente allo scopo di dotare gli allievi della preparazione necessaria per operare come vigili del fuoco di ruolo nel Corpo nazionale.

3. Le materie di insegnamento, i programmi, gli esami e i relativi criteri di valutazione, nonché i piani di studio sono individuati con decreto del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo.

Roma,

IL MINISTRO

PATENTI

| PATENTI | | PUNTI | |
|--|-------------------------------------|--|------------|
| categoria C | C1 | autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; | 0,6 |
| | C | autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; | 0,8 |
| | C1E | complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg; complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg. | 1 |
| | CE | complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg; | 1 |
| | CQC Merci | veicoli della categoria C1, C e/o C+E per trasporto professionale; | 1 |
| categoria D | D1 | autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; | 0,6 |
| | D | autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; | 0,8 |
| | D1E | complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg; | 1 |
| | DE | complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg; | 1 |
| | CQC Persone | veicoli della categoria D1, D e/o D+E in servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente; | 1 |
| PATENTI RILASCIATE DAL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE | | | |
| patenti terrestri: | | | |
| 1) | patente terrestre di II categoria: | punti 0,6 | |
| 2) | patente terrestre di III categoria: | punti 0,8 | |
| 3) | patente terrestre di IV categoria: | punti 1 | |



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e successive modificazioni;

VISTA la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante “Modifiche dell’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO l’articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, concernente “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito in legge, con modificazioni dall’articolo 1, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 45, ai sensi del quale il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile mediante avvio di procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario utilizzato nella sezione cinofila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che risulti iscritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio;

VISTO l’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che deroga il limite di età previsto per l’assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, recante il “Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il “Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5,



Il Ministro dell'Interno

22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, concernente il “Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 30 maggio 2005, n. 2, costitutivo della sezione cinofila nazionale e dei nuclei cinofili territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

CONSIDERATO che il citato articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, prevede che con decreto del Ministro dell'interno, fermi restando il conseguimento della prescritta certificazione operativa alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge, nonché il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri di verifica dell'idoneità, nonché le modalità abbreviate per l'eventuale corso di formazione;

RAVVISATA, inoltre, l'esigenza di individuare le modalità di espletamento della procedura selettiva anche ai fini della formazione della graduatoria di merito

DECRETA

Art. 1

Requisiti per l'accesso

1. L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, nei limiti e per le finalità di cui all'articolo 19-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, avviene mediante procedura speciale di reclutamento a domanda, riservata al personale volontario del Corpo nazionale utilizzato nei nuclei cinofili territoriali del Corpo stesso che, alla data dell'11 aprile 2017, abbia conseguito la prescritta certificazione operativa e che risulti iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Non è ammesso alla procedura speciale di reclutamento il personale volontario che abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dai richiami, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni.

Art. 2

Modalità di espletamento della procedura selettiva



Il Ministro dell'Interno

1. La procedura prevede la valutazione dei titoli e l'accertamento dell'idoneità motoria.
2. I titoli che danno luogo ad attribuzione di punteggio sono:
 - a) i giorni di servizio. A ciascun giorno di servizio prestato in una delle qualifiche del personale volontario sono attribuiti punti 0,01. Non concorrono al computo dei giorni di servizio quelli relativi al corso di formazione iniziale di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76. I giorni di servizio devono essere attestati dal Comando dei vigili del fuoco presso il quale sono stati effettuati;
 - b) l'aver ricoperto la mansione di formatore cinofilo, attestata dalla Direzione centrale per la formazione, per la quale sono attribuiti punti 1.
3. I titoli di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2018.

Art. 3

Commissione esaminatrice

1. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, è nominata una commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli nonché per l'accertamento dell'idoneità motoria.
2. La Commissione è presieduta da un dirigente di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da un numero di componenti, non inferiore a tre, in servizio nel Dipartimento e appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale e alla carriera prefettizia.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, non inferiore a quello dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo contabili, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con la qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento.
4. Per ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, è prevista la nomina dei relativi supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima.

Art. 4

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

1. La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito in base all'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati nella valutazione dei titoli.
2. Sulla base di tale graduatoria l'amministrazione redige la graduatoria finale, che è approvata con decreto del Capo del Dipartimento, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.



Il Ministro dell'Interno

Art. 5

Accertamento dell'idoneità motoria

1. Secondo l'ordine della graduatoria finale, i candidati sono convocati per l'accertamento dell'idoneità motoria da parte della Commissione esaminatrice.
2. La prova motoria è diretta ad accertare l'efficienza fisica per l'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi. La prova mira a valutare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticità. La tipologia della prova e le relative modalità di esecuzione sono specificate nel bando di concorso.
3. I candidati si presentano all'accertamento dell'idoneità motoria muniti di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente a 45 giorni dall'effettuazione dell'accertamento. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato al suddetto accertamento e la conseguente esclusione dalla procedura speciale di reclutamento.
4. Il mancato superamento della prova motoria comporta l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento.

Art. 6

Accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali

1. I candidati risultati idonei all'accertamento di cui all'articolo 5 sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n. 163.
2. A tal fine i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio anche di tipo tossicologico, nonché ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. E' facoltà dell'amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.
3. I giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n. 163, comportano l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento.
4. Nei confronti dei candidati che, in sede di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale, sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, tali da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la Commissione fissa il termine entro il quale sottoporre detti candidati al previsto accertamento sanitario, per verificare la sussistenza dell'idoneità fisica.



Il Ministro dell'Interno

Art. 7 Corso di formazione

1. Il corso di formazione, della durata di sette mesi esclusivamente per le finalità del presente decreto, si articola in due fasi: la prima della durata di sei mesi, la seconda, di applicazione pratica, della durata di un mese e si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, il corso può svolgersi anche presso altre sedi.
2. Il corso, che ha carattere residenziale, è finalizzato allo sviluppo di competenze di ruolo e all'acquisizione di tecniche operative basilari per il soccorso tecnico urgente allo scopo di dotare gli allievi della preparazione necessaria per operare come vigili del fuoco di ruolo nel Corpo nazionale.
3. Le materie di insegnamento, i programmi, gli esami e i relativi criteri di valutazione, nonché i piani di studio sono individuati con decreto del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo.

Roma,

IL MINISTRO